

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O. FIT – DM 20/12/2013 – Dec 2017/198/ UE. Individuazione e delimitazione di aree contaminate e di aree di sicurezze per presenza di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (Psa) e annullamento della D.D. n. 906 del 27/11/2013. Anno 2018**

DETERMINA

- di dichiarare ai sensi dell'art.6 del DM 20/12/2013, aree contaminate da PSA l'insieme delle superfici coltivate ad *Actinidia spp. Lindl*, individuate nelle particelle del catasto terreni dei seguenti comuni (come rappresentato in allegato n.1:

1. Ortezzano (FM)

Foglio	4	particelle
	n.153-232-142-234-235-143-137-346-345-242-342-341-343-340-231-217-156-491	

Foglio	6	particelle
	n.539-220-522-697-336-223-696-604-464-483-457-480-472-446-574-520-518-521-89-391-392-3-2-12-11-1-9-100-542-222	

Foglio	7	particelle
	62-64-70-308-310-638-329-170-71-419-168-55-518-224-200-639-940-648-647-641-649-642-650-645-421-519-517-622-620	

2. Montalto delle Marche (AP)

Foglio 2 particelle 325-358-361-364

Foglio 10 particelle 222-232-233

3. Carassai (AP)

Foglio 4 particella 49

- di dichiarare ai sensi dell'art.6 del DM.20/12/2013, aree di sicurezza, le aree di raggio di 500 metri intorno alle aree contaminate, e aree delimitate, le zone comprendenti l'area contaminata e la relativa area di sicurezza, come indicato nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente atto;
- di considerare indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO;
- di prescrivere nelle suddette aree contaminate le seguenti misure fitosanitarie:
 - ✓ asportazione delle parti colpite con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte sintomatica
 - ✓ capitozzatura della pianta se le lesioni si trovano in prossimità del fusto
 - ✓ estirpazione della pianta qualora le lesioni interessino i tessuti della parte bassa del tronco
 - ✓ estirpazione dell'intero impianto nei casi d'infezione molto diffusa
- di distruggere il materiale risultante dagli interventi cesori qui sopra descritti mediante interrimento profondo o mediante bruciatura sul posto, purchè nel rispetto delle relative normative vigenti;
- di vietare il trasporto di materiale vegetale di *Actinidia Lindl.*, incluso il legname ed altri residui colturali, al di fuori dell'area delimitata senza esplicito consenso del Servizio fitosanitario regionale;
- di vietare l'autoproduzione del materiale di moltiplicazione di *Actinidia Lindl*;
- di eseguire i trattamenti prescritti dal Servizio fitosanitario regionale;
- di prescrivere nelle suddette aree di sicurezza le seguenti misure fitosanitarie:
 - ✓ indagini attraverso monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva



- ✓ esecuzione delle misure fitosanitarie di cui al punto precedente e modifica della delimitazione delle aree qualora si riscontrino nuovi casi d'infezione
- che qualora venga accertata la presenza di PSA all'interno di un vivaio o all'interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate all'art. 10 del DM 20/12/2013;
- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per l'attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell' area delimitata materiale vegetale di Actinidia spp. Lindl;
- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente determina, i punti corrispondenti alle zone focolaio di PSA sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di inviare copia della presente determina ai proprietari/conduttori delle superfici coltivate ad Actinidia Lindl comprese all'interno dei focolai;
- di rendere consultabili la mappa dei focolai di PSA sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo:

<http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/>

- di annullare la D.D. n.906 del 27/11/2013 sostituendola con il presente atto;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.54 del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.214

I destinatari del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Il Servizio Fitosanitario Regionale comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 e del DM 20/12/2013;

Ai sensi della DGR n. 573/2001 si provvede alla pubblicazione del presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it,

Il presente atto non è soggetto a controllo

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;

- Il presente atto si compone di n.7 facciate, comprensive del documento istruttorio, e dell' allegato.

IL DIRIGENTE
(Dott. *Uriano Meconi*)

Documento informatico firmato digitalmente





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

ALLEGATI n. 1
MAPPA

